

STATUTO

**SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE A RESPONSABILITA'
LIMITATA - KILLIA**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MONSERRATO CA VIA SVETONIO
23

Numero REA: CA - 276969

Codice fiscale: 03508700923

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 15-10-2013 - Statuto completo	2
--	---

	Allegato "A" all'atto n.	di raccolta.
	STATUTO DI COOPERATIVA SOCIALE DI TIPO "A".	
	(COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - NORME DI RIFERIMENTO - MUTUA-	
	LITÀ PREVALENTE)	
	ARTICOLO 1)	
	(DENOMINAZIONE E TIPO)	
	E' costituita una cooperativa sociale che agirà sotto la deno-	
	minazione: "SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE KILLIA".	
	Ai sensi del disposto del secondo comma dell'art. 2519 C.C.,	
	la società adotta, in quanto compatibili, le norme sulla so-	
	cietà a responsabilità limitata.	
	La società è una cooperativa a mutualità prevalente, ai sensi	
	dell'art. 2512 e seguenti del C.C., di concerto con quanto di-	
	sposto dall'art. 111-septies delle norme attuative del C.C., e	
	dell'ulteriore normativa vigente in materia di cooperative e	
	di cooperative sociali in particolare.	
	ARTICOLO 2)	
	(SEDE E DURATA)	
	La società ha sede legale a Monserrato (CA).	
	L'organo amministrativo della cooperativa potrà istituire uf-	
	fici amministrativi, filiali, succursali e/o unità locali, non	
	aventi carattere di sede secondaria, purché nell'ambito dello	
	stesso comune, ovvero potrà trasferire la sede sociale	
	nell'ambito dello stesso comune; viceversa, compete ai soci la	
	decisione del trasferimento della sede in comune diverso e la	

	istituzione, modificazione e soppressione di sedi secondarie.	
	La cooperativa ha durata fino al trentuno dicembre duemilases-	
	santa, ma potrà essere prorogata od anticipatamente sciolta	
	con deliberazione dell'Assemblea dei soci.	
	ARTICOLO 3)	
	(SCOPI ED OGGETTO)	
	La società persegue scopi mutualistici tesi al perseguimento	
	dell'interesse generale della comunità alla promozione umana	
	ed all'integrazione sociale dei cittadini senza fini di specu-	
	lazione privata, provvedendo all'autogestione dell'impresa che	
	ne è oggetto, in conformità a quanto disposto dall'art. 1),	
	lettere a), della Legge n. 381 del 08/11/1991.	
	La Cooperativa ha, inoltre, lo scopo di procurare ai soci con-	
	tinuità d'occupazione lavorativa e di contribuire al migliora-	
	mento delle loro condizioni economiche, sociali, professiona-	
	li, tramite l'esercizio in forma associata dell'impresa.	
	Per il raggiungimento di tale scopo mutualistico, i soci in-	
	staurano con la Cooperativa, oltre al rapporto associativo, un	
	ulteriore rapporto mutualistico di lavoro.	
	Le prestazioni dei soci cooperatori in favore della società,	
	nel rigoroso rispetto delle leggi vigenti e secondo quanto e-	
	ventualmente stabilito da apposito regolamento interno, po-	
	tranno avvenire nella forma del lavoro subordinato oppure in	
	forma di lavoro autonomo, lavoro a progetto, collaborazione	
	non occasionale o in qualsiasi altra forma prevista dalle nor-	

mative vigenti. Ai sensi dell'art. 2521, comma 1, la Cooperativa può operare anche con terzi non soci.

ARTICOLO 4)

(SCOPO E ATTIVITÀ)

La cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e alla integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1), lettera a) della L. 8 novembre 1991, n. 381, orientati in via prioritaria, ma non esclusiva, alla risposta ai bisogni delle persone.

In relazione a ciò ed ai principi che disciplinano le società cooperative e ispirati alla mutualità la cooperativa può gestire stabilmente o temporaneamente, in conto proprio e per conto terzi:

- attività di zooantropologia applicata alla didattica, assistenziale, urbanistica e consulenziale; di ortoterapia; di servizi di riabilitazione e di orientamento psicopedagogico;

- centri diurni e residenziali di accoglienza e socializzazione;

- attività di creazione e gestione di strutture di accoglienza per persone anziane autosufficienti e non, anche con finalità turistico-terapeutiche e/o del benessere fisico o mentale della persona, nonché analoghe attività rivolte ai minori, ai giovani portatori di handicap ed ai possibili utenti in posi-

	zione di "svantaggio" fisico e/o psicologico, portatori di di-
	sagio mentale e/o psico-sociale; di sostegno ai disabili moto-
	ri e sensoriali;
	- servizi domiciliari di assistenza, sostegno e riabilitazione
	da fornirsi sia presso famiglie che scuole o altre strutture
	di accoglienza;
	- attività di valorizzazione dei beni ambientali e culturali
	finalizzate al miglioramento della qualità della vita, nonché
	altre iniziative per il tempo libero, la cultura ed il turismo
	sociale e accessibile ai disabili psichici, motori e sensoria-
	li;
	- attività di sostegno del turismo sociale come anche di crea-
	zione e gestione di strutture turistico ricettive finalizzate
	alla fruizione turistica da parte delle persone in età anzia-
	na, dei portatori di handicap ed in genere di tutti i soggetti
	in posizione di "svantaggio" fisico e/o psicologico;
	- attività di formazione e consulenza;
	- attività di servizio di consulenze familiari;
	- attività di formazione educativa rivolta a tutte le fasce di
	età ossia ai minori, preadolescenti, adolescenti, giovani, a-
	dulti ed anziani; di consulenza psicopedagogica;
	- di svolgimento di servizi di carattere formativo e culturale
	anche finalizzati alla prevenzione degli stati di disagio e
	delle devianze minorili;
	- servizi di baby parking;

- attività di sensibilizzazione ed animazione della comunità locale al fine di renderla più consapevole disponibile all'attenzione ed alla accoglienza di persone in stato di bisogno;

- attività di promozione e rivendicazione dell'impegno delle istituzioni a favore delle persone deboli e svantaggiate e di affermazione dei loro diritti;

- attività di assistenza infermieristica e sanitaria.

La cooperativa può svolgere ogni altra attività connessa all'oggetto sociale o comunque finalizzata al perseguimento degli scopi sociali, nonché compiere tutte le azioni imprenditoriali e contrattuali ritenute necessarie od utili per la realizzazione dell'oggetto sociale e comunque attinenti, sia direttamente che indirettamente, al medesimo.

Per il raggiungimento degli scopi indicati la cooperativa è altresì impegnata ad integrare - in modo permanente o secondo le opportunità contingenti - la propria attività con quella di altri enti cooperativi, promuovendo ed aderendo a consorzi ed altre organizzazioni ispirate all'associazionismo cooperativo.

In maniera strumentale al conseguimento del suddetto oggetto sociale, la Società potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, purché non nei confronti del pubblico e finanziarie, compreso il rilascio di fidejussioni, avalli e garanzie di ogni genere, anche reali, nonché qualsiasi altra operazione che sia ritenuta necessaria od anche soltanto op-

portuna o utile per il conseguimento, anche indiretto, dello scopo sociale, ai sensi e per gli effetti degli artt. 12 della L. 17 febbraio 1971, n. 127, 11 del D.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 e giusta delibera del CICR del 3 marzo 1994, istituendo nel caso di raccolta di prestiti tra soci apposita sezione di attività, da disciplinare con Regolamento approvato dall'Assemblea della Cooperativa ed in conformità delle necessarie autorizzazioni.

La Società potrà istituire sedi secondarie, sia in Italia, nonché affidare a terzi appalti, subappalti o prestazioni di opere, anche intellettuali. Altresì, la società potrà assumere appalti da Enti Pubblici e/o privati, come anche stipulare accordi e convezioni con Regioni, Provincie, Comuni e con ogni altro organismo pubblico o privato anche nazionale e/o europeo purché nel rispetto delle norme di legge in materia ed al fine di meglio perseguire, anche indirettamente, lo scopo e l'oggetto sociale. Potrà, inoltre, assumere interessenze e partecipazioni sotto qualsiasi forma in altre società od altri enti economici e non, comprese le associazioni anche non riconosciute, sempreché ciò sia ritenuto strumentale per il perseguimento dello scopo sociale. Potrà, inoltre, fare adesione e partecipare ad Enti ed Organismi economici, consortili e fiduciari diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti, il credito; nonché favorire e sviluppare iniziative sociali, mu-

tualistiche, previdenziali, assistenziali, culturali e ricreative sia con creazione di apposite sezioni, sia con partecipazione ad organismi ed Enti idonei. Per agevolare il conseguimento dello scopo sociale e quindi la realizzazione dell'oggetto sociale la cooperativa potrà provvedere alla costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o la ristrutturazione o il potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della L. 31 gennaio 1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative. All'occorrenza, la Società potrà avvalersi delle leggi agevolative e creditizie del settore e, comunque, di tutte le provvidenze internazionali, nazionali e regionali utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, anche ricorrendo a prestiti a breve, medio e lungo termine, con facoltà di concedere all'uopo, ove richieste, garanzie ipotecarie sui beni della Società; la società cooperativa potrà, dunque, per realizzare il proprio oggetto sociale, richiedere e ricevere finanziamenti, anche agevolati, contributi in conto capitale ed ogni altra tipologia di incentivo di natura monetaria e/o reale. La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato dall'Assemblea sociale.

ARTICOLO 4) BIS

(DIVIETI E OBBLIGHI PER I SOCI)

È fatto divieto ai soci e agli organi sociali di:

a) Distribuire dividendi in misura maggiore dell'interesse

massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di punti 2.5

(due punto cinque)rispetto al capitale effettivamente versato;

b) Remunerare gli strumenti finanziari eventualmente offerti

in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura maggiore di 2

(due) punti rispetto al limite massimo stabilito per i divi-

dendi;

c) Distribuire le riserve tra i soci cooperatori.

In caso di scioglimento della società è fatto obbligo di de-

volvere l'intero patrimonio sociale ai fondi mutualistici per

la promozione e lo sviluppo della cooperazione, dedotti il ca-

pitale sociale e i dividendi già maturati.

ARTICOLO 5)

(SOCIE - NUMERO MINIMO E RESPONSABILITÀ)

Il numero dei soci è illimitato e variabile, ma non può essere

inferiore a tre; se successivamente alla costituzione il nume-

ro dei soci dovesse divenire inferiore, esso deve esser inte-

grato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la

società si scioglie e deve essere posta in liquidazione, il

tutto ai sensi e per gli effetti dell'art. 2522 del C.C..

La responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali è tas-

sativamente ed esclusivamente limitata all'ammontare delle

quote sottoscritte.

ARTICOLO 6)

(REQUISITI DI AMMISSIONE)

Possono diventare soci le persone fisiche dotate di capacità di agire che, non avendo interessi contrastanti con quelli societari, siano nelle condizioni di concorrere direttamente, per capacità effettiva di lavoro, attitudine e/o specializzazione professionale, nel miglior modo possibile, alla realizzazione degli scopi sociali, esplicando attività lavorativa e/o partecipando attivamente alla gestione mutualistica della società.

Possono diventare soci le persone giuridiche, pubbliche o private, che prevedano la possibilità di finanziare e concorrere alle attività delle cooperative sociali.

Possono essere ammessi alla società, con valutazione dell'organo amministrativo, anche elementi tecnici ed amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della cooperativa.

Non possono far parte della cooperativa coloro che esercitano o hanno interessenze in imprese e/o professioni identiche od affini e in concorrenza con essa, salvo quanto disposto dall'articolo 9). Altresì non possono far parte della cooperativa coloro che per fondati e gravi motivi, anche di ordine morale o patrimoniale, possano nuocere all'immagine ed al decoro della società e della compagine societaria tutta e ciò

purché compatibilmente con l'eventuale finalità di inserimento lavorativo di persone svantaggiate da valutarsi, caso per caso, a cura dell'organo amministrativo.

ARTICOLO 7)

(CATEGORIE DI SOCI)

Nella cooperativa potranno essere presenti le seguenti categorie di soci:

a) soci cooperatori, che prestano la loro attività ricevendone un compenso di qualsiasi natura ed entità;

b) soci volontari, in numero non superiore alla metà del numero complessivo dei soci, che prestano la loro attività esclusivamente per fini di solidarietà e gratuitamente, da iscriversi in apposita sezione del Libro Soci;

c) soci sovventori, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della L. 31 gennaio 1992, n. 59;

le suddette qualifiche dovranno essere riportate distintamente sul Libro dei Soci tenuto dalla società.

ARTICOLO 8)

(COLLABORATORI ESTERNI)

Fermo restando il principio della prevalenza secondo quanto indicato nel precedente articolo 1), in aggiunta all'apporto lavorativo dei soci, la cooperativa potrà avvalersi dell'opera di personale esterno con cui potrà instaurarsi un rapporto di lavoro dipendente, professionale, di collaborazione in genere o quant'altro lecitamente previsto.

ARTICOLO 9)		
(ATTIVITÀ LAVORATIVE A FAVORE DI TERZI)		
Salvo assenso formalizzato per iscritto dall'organo amministrativo, è fatto divieto ai soci di far parte, come di svolgere attività lavorativa a favore, di altre cooperative, società od altri terzi che perseguano attività affini o comunque concorrenti con la cooperativa.		
A tal fine dovrà pervenire all'organo amministrativo apposita richiesta a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, al quale lo stesso darà risposta, con medesimo mezzo, entro sessanta giorni dal ricevimento.		
In ogni caso, l'organo amministrativo può consentire il distacco temporaneo di soci lavoratori presso società controllate e/o collegate.		
ARTICOLO 10)		
(DOMICILIO DEI SOCI E COMUNICAZIONI ALLA SOCIETÀ)		
Il domicilio dei soci, relativamente a tutti i rapporti con la società ed i suoi organi è quello risultante dal Libro dei Soci.		
i soci sono tenuti a comunicare tempestivamente, all'organo amministrativo, ogni variazione dei dati comunicati alla società in occasione del loro ingresso o della costituzione della stessa e risultanti da apposite annotazioni sul Libro dei Soci.		
ARTICOLO 11)		

(AMMISSIONE)

Chi desidera far parte della compagine societaria deve presentare domanda all'organo amministrativo specificando:

a) cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza, codice fiscale;

b) l'attività esercitata anche in relazione ai requisiti richiesti dal presente statuto;

c) l'ammontare della quota che si intende sottoscrivere;

d) il motivo della richiesta e la categoria dei soci a cui si chiede di essere iscritto;

e) quant'altro l'organo amministrativo riterrà necessario conoscere ai fini dell'ammissione;

f) l'impegno a versare la quota sottoscritta entro il termine che sarà comunicato dall'organo amministrativo oltre l'eventuale sovrapprezzo, da determinarsi da parte dell'Assemblea dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta dello stesso organo amministrativo;

g) la dichiarazione di conoscere e accettare espressamente e di volersi scrupolosamente attenere al presente statuto ed alle deliberazioni e/o regolamenti legalmente adottati dagli organi sociali;

h) L'impegno ad effettuare le prestazioni ritenute necessarie per il raggiungimento degli scopi sociali, nonché ad assumere un comportamento irreprensibile in seno alla società;

i) L'impegno a prestare il proprio lavoro nell'impresa coope-

rativa, secondo le esigenze in atto e secondo quanto previsto

dal presente Statuto e/o dai regolamenti aziendali in essere.

Se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto

previsto nei precedenti punti b), c), d) relativi alle persone

fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti

informazioni:

a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e

la sede legale;

b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la

domanda;

c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti

di cui al precedente art. 7, delibera sulla domanda secondo

criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico

e l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata

all'interessato e annotata, a cura dell'organo amministrativo,

sul libro dei soci. Sull'accoglimento della domanda, sarà cura

dell'organo amministrativo darne notizia all'interessato comu-

nicando le modalità ed i termini entro il quale effettuare i

versamenti; se i versamenti di cui prima non sono effettuati

con il rispetto delle modalità e dei termini prescritti, la

delibera di ammissione deve intendersi inefficace a tutti gli

effetti.

L'Organo amministrativo deve, entro 60 (sessanta) giorni, mo-

	tivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione	
	e comunicarla agli interessati.	
	In caso di diniego di ammissione, chi ha proposto la relativa	
	domanda può, entro il termine di decadenza di 60 (sessanta)	
	giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che	
	sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle	
	domande non accolte, se non appositamente convocata, in occa-	
	sione della successiva convocazione.	
	L'organo amministrativo, nella relazione al bilancio, o nella	
	nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle de-	
	terminazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi so-	
	ci.	
	In caso di mancata risposta, entro il termine di 60 (sessanta	
	giorni) dalla presentazione della domanda di ammissione,	
	l'ammissione si intende negata.	
	ARTICOLO 12)	
	(CONFERIMENTI E AZIONI DEI SOCI COOPERATORI)	
	I conferimenti dei soci cooperatori possono avere ad oggetto	
	denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quo-	
	te del valore nominale di € 50,00 (cinquanta virgola zero ze-	
	ro) e non può in nessun caso essere di valore superiore al	
	massimo fissato dalla legge.	
	Ogni socio cooperatore deve sottoscrivere un numero minimo di	
	quote pari a 1.	
	La quota complessiva detenuta da ciascun socio non può essere	

superiore ai limiti di legge.

ARTICOLO 13)

(VINCOLI SULLE QUOTE E LORO ALIENAZIONE)

Le quote dei soci cooperatori non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari né essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione degli Amministratori.

Le quote dei soci sovventori possono essere liberamente cedute.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione agli Amministratori con lettera raccomandata, fornendo, con riferimento all'acquirente, le indicazioni previste nel precedente art. 11. Salvo espressa autorizzazione del consiglio di amministrazione, la cessione può essere effettuata esclusivamente per l'intero pacchetto di azioni detenuto dal socio.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

ARTICOLO 14)

(RECESSO - ESCLUSIONE - MORTE)

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, causa di morte.

ARTICOLO 15)

Oltre che nei casi previsti per legge, può recedere il socio
che:

- a) abbia perduto i requisiti previsti per l'ammissione;
- b) non è più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) ne faccia richiesta ed ottenga il consenso a giudizio insindacabile dell'organo di amministrazione.

La domanda di recesso deve essere presentata mediante raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata all'organo di amministrazione. Sarà cura di quest'ultimo, entro sessanta giorni dalla comunicazione, constatare se ricorrano i motivi che legittimino il recesso e, quindi, accoglierlo o rigettarlo ed in quest'ultimo caso il socio potrà fare opposizione così come previsto dall'art. 2532 del C.C. a cui si rinvia. Il recesso deve risultare da apposita annotazione nel Libro dei Soci e diventa operativo, in deroga all'ultimo comma dell'art. 2532 C.C., sia con riferimento al rapporto sociale che ai rapporti mutualistici sottostanti, come l'ulteriore rapporto di lavoro instaurato, con la comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

ARTICOLO 16)

L'esclusione sarà deliberata dall'organo amministrativo nei confronti del socio:

- a) che si trovi in uno dei casi di esclusione previsti dal-

la legge;

b) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto e/o delle deliberazioni e dei regolamenti legalmente adottati dagli organi sociali, con inadempienze che non consentono la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto o che ricadano nelle ipotesi di cui al successivo punto g);

c) che, senza giustificato motivo, non partecipi per più di tre volte di seguito alle assemblee regolarmente convocate;

d) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza agli interessi sociali;

e) che commetta atti valutabili quale notevole inadempimento così come definito dall'art. 1453 e seguenti del Codice Civile;

f) quando mantiene un comportamento contrastante con gli interessi della società, in guisa da poterla danneggiare moralmente o materialmente, oppure quando fomenta dissidi o disordini fra i soci;

g) che, senza giustificato motivo, non adempia agli obblighi assunti, a qualunque titolo, verso la società.

h) che è dichiarato interdetto o inabilitato;

i) che viene a trovarsi in una situazione di incompatibilità relativamente a quanto previsto dal precedente art. 12;

j) che è in possesso dei requisiti di legge per aver diritto al trattamento di pensione di vecchiaia, fatta salva diversa e motivata deroga da parte dell'organo amministrativo;

k) quando non è più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi societari anche per sopravvenuta inabilità a partecipare ai lavori dell'impresa cooperativa.

Spetta all'organo amministrativo deliberare l'esclusione del socio, nel rispetto più assoluto delle presenti disposizioni e solo dopo avergli notificato per iscritto i motivi dell'esclusione, che diverrà effettiva dal momento dell'annotazione sul libro dei Soci. All'occorrenza, a discrezione dell'organo amministrativo, potrà essere concesso al socio un termine, non superiore ai quindici giorni, entro il quale dovrà presentare delle deduzioni in merito; decorso tale termine infruttuosamente o se tale deduzioni, pur pervenute nei termini, risultano essere insoddisfacenti, l'esclusione diverrà operativa con apposita annotazione della stessa sul Libro dei Soci. L'Organo Amministrativo, nel valutare le suddette ipotesi di esclusione, dovrà considerare anche l'eventualità di potenziale inserimento lavorativo di persone svantaggiate e ciò, a suo insindacabile giudizio, purché non in contrasto con gli interessi della società.

ARTICOLO 17)

Lo scioglimento del rapporto sociale per esclusione del socio cooperatore determina automaticamente, con la stessa decorrenza, la cessazione dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato, senza obbligo di ulteriori formalità.

ARTICOLO 18)

Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclusione devono essere comunicate mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata ai soci interessati.

ARTICOLO 19)

I soci receduti o esclusi hanno diritto soltanto al rimborso delle quote di capitale ad essi imputabili e come risultanti dalla contabilità sociale. La liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio d'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale limitatamente al socio diviene operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato ed eventualmente aumentato per rivalutazione gratuita e/o per ristorno, il tutto eventualmente ridotto in proporzione alle perdite imputabili al capitale; inoltre, si esclude il diritto al rimborso del sovrapprezzo quote eventualmente versato in occasione dell'ingresso in società. Il pagamento del rimborso, salvo il diritto di ritenzione spettante alla cooperativa sino alla concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido, deve essere effettuato entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del predetto bilancio.

ARTICOLO 20)

(MORTE DEL SOCIO)

Nel caso di morte di un socio, il rapporto societario continuerà con i suoi eredi, sempre che questi vi consentano e abbiano i requisiti per l'ammissione e la relativa domanda, da

21 di 47

Nello stesso modo e nello stesso termine sono responsabili gli
eredi del socio defunto.

ARTICOLO 23)

(OBBLIGHI DEL SOCIO)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo
statuto, i soci sono obbligati:

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati
dall'Organo amministrativo:

- del capitale sottoscritto;

- della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese
di istruttoria della domanda di ammissione;

- dal sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea
dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta de-
gli Amministratori;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e
delle deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o da-
gli organi sociali.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci
è quello risultante dal libro soci. La variazione del domici-
lio del socio ha effetto dopo 30 giorni dalla ricezione della
relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata
alla Cooperativa.

ARTICOLO 24)

(DIRITTI DEI SOCI)

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto

di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.

Il socio non amministratore che intende procedere alla consultazione dei libri sociali o dei documenti relativi all'amministrazione deve farne richiesta scritta all'organo amministrativo, il quale determinerà la data d'inizio della consultazione entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, comunicandola tempestivamente al richiedente.

La richiesta può essere effettuata mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

La consultazione può svolgersi durante l'orario di lavoro della società, con modalità e durata tali da non arrecare pregiudizio all'ordinario svolgimento dell'attività.

Tali diritti non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la società.

ARTICOLO 25)

(TRATTAMENTI ECONOMICI DEI SOCI COOPERATORI)

Il trattamento economico corrisposto ai soci cooperatori durante l'esercizio sociale, deve avere come base di riferimento quanto previsto dai contratti o accordi collettivi vigenti per le categorie dei lavoratori dipendenti similari ovvero, per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato e in assenza

	di contratti o accordi specifici, ai compensi medi in uso per	
	prestazioni analoghe rese in forma di lavoro autonomo, ciò	
	fatto salvo quanto segue.	
	Infatti, deve comunque essere fatta salva la natura associati-	
	va del rapporto tra socio e società cooperativa e, quindi,	
	della peculiare posizione giuridica del socio cooperatore qua-	
	le "lavoratore associato", per la quale il lavoro del socio	
	rappresenta la prestazione che permette il raggiungimento dei	
	fini istituzionali della cooperativa stessa.	
	Quindi, fermi restando i limiti di legge riferibili alla con-	
	tribuzione assistenziale e previdenziale come anche all'assi-	
	curazione obbligatoria per infortuni, l'individuazione, anno	
	per anno, delle risorse finanziarie necessarie ed a disposi-	
	zione è da intendersi elemento condizionante l'erogazione del	
	trattamento economico di cui al presente articolo che potrà,	
	dunque, anche divergere da quello previsto per i contratti	
	collettivi di cui sopra in relazione alle effettive disponibi-	
	lità finanziarie della cooperativa. Allo scopo, per meglio	
	specificare quanto sopra, la disciplina della prestazione di	
	lavoro dei soci cooperatori stessi e la loro relativa retribu-	
	zione potranno essere regolate da apposito regolamento azien-	
	dale, redatto dall'organo amministrativo ed approvato dai so-	
	ci.	
	ARTICOLO 26)	
	(RIDUZIONE O SOSPENSIONE DELL'ORARIO DI LAVORO)	

Il regolamento di cui all'articolo precedente può prevedere la riduzione dell'orario o la sospensione del lavoro a tempo determinato o indeterminato rispettivamente in caso di crisi occupazionale temporanea od in caso di necessità di ridimensionamento definitivo degli organici della società.

Lo stesso regolamento stabilisce il termine decorso il quale il socio cooperatore, assente dal lavoro per infermità per periodi continuativi o parziali, viene sospeso a tempo indeterminato dal lavoro.

Nei casi di riduzione dell'orario o di sospensione di cui ai commi precedenti, il socio cooperatore ha diritto di precedenza per la riammissione al lavoro rispetto all'ammissione di nuovi soci cooperatori con pari attitudini professionali e/o rispetto ad altri soci cooperatori con minore anzianità di appartenenza alla società; salvo il caso in cui la cooperativa sia obbligata, per legge o per contratto, all'assunzione di dipendenti in occasione dell'acquisizione di appalti, incorporazioni di aziende od altre attività analoghe.

ARTICOLO 27)

(SOCI VOLONTARI)

Ai sensi dell'art. 2 L. n. 381/1991, possono essere ammessi come soci volontari coloro che intendono prestare gratuitamente la loro opera di lavoro a favore della Cooperativa per contribuire al raggiungimento degli scopi sociali della medesima.

Il loro numero non potrà superare la metà del numero compless-

sivo dei soci.

Coloro che intendano essere ammessi come soci volontari della

Cooperativa dovranno presentare apposita domanda contenente:

- nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza;

- indicazione della propria attività di lavoro;

- dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai regolamenti interni ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

- numero delle quote che intendono sottoscrivere, in misura comunque non inferiore a 50 (cinquanta) euro né superiore al limite massimo stabilito dalla legge per i soci cooperatori;

- precisazione delle prestazioni di lavoro disponibili, a titolo gratuito, per la Cooperativa.

Sull'accettazione della domanda è competente a decidere l'Organo amministrativo, che provvede all'annotazione nell'apposita sezione del libro dei soci.

In ogni caso, l'ammissione di soci volontari deve essere coerente con la capacità della Cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci cooperatori e compatibile con l'attività di lavoro da questi prestata.

Il socio volontario ha gli obblighi di cui al precedente art. 23; l'obbligo di prestare la propria attività di lavoro sarà commisurato alla disponibilità data alla Cooperativa ed agli impegni assunti verso la medesima, così come previsto dal regolamento interno.

Egli potrà recedere dalla Cooperativa in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta, tramite lettera raccomandata, con un termine di preavviso di almeno un mese, e potrà essere dichiarato escluso dalla Cooperativa medesima compatibilmente con la particolare natura del suo rapporto sociale.

Gli effetti dello scioglimento del rapporto sociale fra la Cooperativa ed il socio volontario per recesso ed esclusione si verificano negli stessi termini previsti per i soci cooperatori.

ARTICOLO 28)

(SOCI SOVVENTORI)

Qualora vengano costituiti dalla Cooperativa, con deliberazione dell'Assemblea ordinaria, i fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione od il potenziamento aziendale di cui all'art. 4 legge 59/92, al fine di agevolare il conseguimento degli scopi sociali e la realizzazione dell'oggetto, possono essere ammessi soci sovventori nei limiti previsti dalle leggi vigenti.

I soci sovventori possono essere sia persone fisiche che persone giuridiche. L'ammissione dei soci persone giuridiche è però subordinata al raggiungimento del limite minimo di soci di cui all'art. 2522, comma 1 del codice civile.

ARTICOLO 29)

(CONFERIMENTO E QUOTE DEI SOCI SOVVENTORI)

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto

denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote trasferibili del valore di euro 200,00 ciascuna.

Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di quote pari a 1.

ARTICOLO 30)

(ALIENAZIONE DELLE QUOTE DEI SOCI SOVVENTORI)

Salvo che sia diversamente disposto dalla decisione dei soci in occasione della emissione dei titoli, le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo. In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, gli Amministratori provvederanno ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare all'Organo amministrativo il proposto acquirente e gli Amministratori devono pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.

ARTICOLO 31)

(DELIBERAZIONE DI EMISSIONE)

L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con decisione dei soci che devono stabilire:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori

sulle quote emesse;

c) il termine minimo di durata del conferimento;

d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a 2 punti rispetto al dividendo previsto per i soci ordinari;

e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.

A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle quote che siano anche soci cooperatori, spettano da 1 a 5 voti, in relazione all'ammontare dei conferimenti, secondo criteri fissati dalla decisione dei soci al momento dell'emissione. I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra

questo ed il capitale conferito dai soci ordinari.

La decisione dei soci stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.

ARTICOLO 32)

(RECESSO DEI SOCI SOVVENTORI)

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 c.c., ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dalla decisione dei soci in sede di emissione delle quote a norma del precedente articolo.

Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.

ARTICOLO 33)

(PATRIMONIO SOCIALE - QUOTE)

Il patrimonio della società è costituito:

a) Dal capitale sociale, che è variabile ai sensi di legge, formato da un numero illimitato di quote ciascuna dal valore nominale non inferiore né superiore ai limiti minimi e massimi stabiliti dalle leggi vigenti;

b) dalla riserva legale, formata dalla quota di avanzi di gestione accantonata ai sensi di legge e di statuto e con le quote sociali eventualmente non rimborsate, ai sensi di legge e di statuto, ai soci receduti o esclusi ed agli eredi o lega-

tari dei soci defunti;

c) da qualsiasi altro eventuale fondo o posta di riserva, anche straordinaria purché il relativo accantonamento non contrasti con i fini mutualistici della società;

Tutte le riserve previste dal presente articolo debbono considerarsi come "riserve indivisibili", ai sensi di legge, con esclusione tassativa della loro distribuzione tra i soci sotto qualsiasi forma sia durante la vita della cooperativa sia all'atto del suo scioglimento, fatta, comunque, salva la previsione dell'art. 2545/ter in relazione alla copertura di perdite, per la cui modalità si rinvia allo stesso.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle quote sottoscritte.

ARTICOLO 34)

Le quote sociali sono nominative e non possono essere sottoposte a vincolo o pegno, né cedute ad altri, anche se soci, con effetto verso la cooperativa, il tutto secondo quanto stabilito dall'ultimo comma dell'art. 2530 C.C.

ARTICOLO 35)

(ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO - RISTORNI)

Gli esercizi sociali hanno inizio con il primo di Gennaio e si chiudono il trentuno di Dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio, l'organo di amministrazione provvede, entro i termini e sotto l'osservanza delle disposizioni

di legge, alla compilazione del bilancio con il conto dei profitti e delle perdite e della Nota Integrativa, nonché di una relazione sull'andamento della gestione sociale quando richiesta dalla legge o se ritenuta utile dall'Organo Amministrativo. Da quest'ultima o, in mancanza, dalla Nota integrativa, devono in ogni caso risultare i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi mutualistici, in conformità con il carattere cooperativo della società. Dal bilancio si devono evincere i dati dell'attività svolta con i soci rispetto a quella eventualmente svolta con terzi e nella Nota Integrativa al bilancio dovrà essere documentata la condizione di prevalenza ai sensi dell'art. 2513 C.C. come anche dovranno essere illustrate le ragioni delle determinazioni adottate con riguardo all'ammissione di nuovi soci. Fatte salve le altre indicazioni previste per legge.

ARTICOLO 36)

L'assemblea che approva il bilancio delibera anche sulla destinazione dell'eventuale utile, inteso quale avanzo di gestione, al netto delle somme eventualmente riconosciute ai soci cooperatori, come trattamento economico ulteriore rispetto a quello minimo, a titolo di ristorno, ai sensi dell'art. 2545/sexies C.C. e delle altre leggi di settore vigenti e così come determinato dal successivo articolo del presente statuto; l'utile netto, come sopra determinato, sarà così destinato:

a) una quota, non inferiore al 30% (trenta per cento) al

fondo di riserva legale od ordinaria;

b) una quota, destinata alla costituzione ed all'incremento dei fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31/01/1992 n. 59, attualmente pari al 3% (tre per cento) e, comunque, nella misura di legge vigente e delle eventuali e successive modifiche ed integrazioni;

c) all'erogazione di un dividendo ai soci, qualora sussistano le condizioni di cui al secondo comma dell'art. 2545/quinquies, nella misura che verrà stabilita dall'Assemblea che approva il Bilancio, che non potrà tassativamente superare, in ogni caso, l'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato. Viene, comunque, tassativamente fatta salva la misura massima idonea a consentire alla società il mantenimento dei fini mutualistici e dei requisiti della mutualità prevalente, anche ai fini fiscali;

d) nella misura stabilita dall'assemblea che approva il bilancio, ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato purché nel tassativo limite massimo consentito dalle leggi vigenti in materia per il mantenimento dei requisiti mutualistici e della mutualità prevalente, anche ai fini fiscali;

e) L'eventuale rimanenza al fondo di riserva straordinaria indivisibile.

L'assemblea che approva il bilancio può sempre deliberare, fatta tassativamente salva la destinazione di cui alla lettera b), di destinare la totalità degli utili netti al Fondo di Riserva ordinario.

Le somme ripartibili tra i soci, potranno essere destinate, previa delibera, all'aumento gratuito del capitale sociale sino al massimale consentito dalle legge vigenti e sempre nel rigoroso rispetto del limite massimo consentito dalle norme vigenti in materia per il mantenimento dei requisiti mutualistici e della mutualità prevalente, anche ai fini fiscali.

ARTICOLO 37)

L'attribuzione del ristorno ai soci cooperatori potrà essere effettuata, su proposta ed a giudizio dell'organo amministrativo, dall'assemblea ordinaria dei soci in occasione dell'approvazione del bilancio dell'esercizio a cui gli stessi devono essere imputati (o anche in un momento precedente intercorrente tra la data di chiusura dell'esercizio ed il termine ultimo per l'approvazione del bilancio); il ristorno è attribuito ai soci cooperatori riconoscendo loro una somma non superiore al 30% (trenta per cento) dei trattamenti economici complessivi corrisposti e di competenza dell'esercizio, in ogni caso nei limiti ed alle condizioni stabilite dalla normativa vigente, escludendosi dalla base di calcolo gli accantonamenti a titolo di Trattamento di Fine Rapporto e la contribuzione previdenziale e assistenziale, il tutto nel rispetto del principio di

parità di trattamento previsto dall'art. 2516 C.C.. Ai sensi del disposto dell'art. 2545/sexies, al fine della definizione della qualità (oltre che della quantità) del lavoro prestato a favore della cooperativa, si presume che la qualità dell'apporto lavorativo dei soci cooperatori sia equivalente e ciò salvo diversa specificazione da parte di apposito regolamento societario in merito. Il ristorno così determinato potrà essere attribuito ai soci cooperatori o mediante integrazione di tutte le retribuzioni o mediante aumento gratuito di tutte le quote di capitale sociale sottoscritte e versate, il tutto con scelta improntata alla parità di trattamento; modalità di attribuzione del ristorno differenti da socio a socio potranno essere attuate solo con il consenso unanime dei partecipanti all'assemblea riunita per tale occasione.

ARTICOLO 38)

(ASSEMBLEA DEI SOCI)

L'assemblea dei soci regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge e al presente statuto obbligano tutti i soci ancorché assenti o dissenzienti.

Le deliberazioni dell'assemblea sono assunte con voto palese.

In caso di impedimento ogni socio può farsi rappresentare da un altro socio munito di apposita procura, da conservarsi agli atti della società da parte dell'organo amministrativo.

L'assemblea dei soci è convocata dal presidente del consiglio

di amministrazione nella sede sociale o altrove, purché in Sardegna, secondo quanto sarà indicato nell'avviso di convocazione, che dovrà contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione, l'ordine degli argomenti da trattare e, se ritenuto opportuno dall'organo amministrativo, anche la data della seconda convocazione che non può aver luogo nella stessa data fissata per la prima e non oltre trenta giorni da questa.

Ciascun componente del consiglio di amministrazione può ottenere che il presidente del consiglio di amministrazione convochi, facendone richiesta per iscritto con l'indicazione delle materie da trattare, l'assemblea dei soci entro venti giorni dalla richiesta; lo stesso diritto, da esercitarsi con le stesse modalità, spetta a tanti soci che rappresentino almeno un terzo di voti spettanti alla totalità della compagine societaria.

ARTICOLO 39)

L'assemblea è convocata mediante invio dell'avviso di convocazione almeno otto giorni prima di quello previsto per la convocazione e da espletarsi a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata da inviarsi ai singoli soci presso il domicilio risultante dal libro soci.

ARTICOLO 40)

L'assemblea è validamente convocata, anche senza l'osservanza delle formalità di convocazione, se è rappresentato l'intero

capitale sociale e tutti gli amministratori sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

ARTICOLO 41)

L'Assemblea ordinaria è convocata, almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del Bilancio; è fatta salva la possibilità di un maggior termine nei limiti ed alle condizioni previsti dal secondo comma dell'articolo 2364 C.C..

ARTICOLO 42)

Hanno diritto ad intervenire all'Assemblea i soci che risultano tali per effetto dell'iscrizione nel libro dei soci; hanno diritto di voto solo i soci che risultano iscritti nel Libro dei Soci da almeno novanta giorni.

Ciascun Socio ha diritto in Assemblea ad un solo voto, qualunque sia il valore della quota sottoscritta.

ARTICOLO 43)

Si stabilisce che l'assemblea è regolarmente costituita e deliberata validamente sia in prima che in seconda convocazione, con le seguenti modalità:

- a) con non più di un voto contrario sul totale dei voti attribuibili alla totalità dei soci, quando la cooperativa è costituita (da almeno novanta giorni) con un numero di soci pari a tre oppure quattro;
- b) con non più di due voti contrari sul totale dei voti at-

tribuibili alla totalità dei soci, quando la cooperativa è costituita (da almeno novanta giorni) con un numero di soci pari a cinque oppure sei;

c) con non più tre voti contrari sul totale dei voti attribuibili alla totalità dei soci, quando la cooperativa è costituita (da almeno novanta giorni) con un numero di soci pari a sette oppure otto;

d) con la maggioranza assoluta dei voti attribuibili alla totalità dei soci, quando la cooperativa è costituita (da almeno novanta giorni) da un numero di soci pari o superiore a nove.

ARTICOLO 44)

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, ed in caso di sua assenza o impedimento, da altra persona designata dagli intervenuti. Il Presidente è assistito da un segretario nominato dall'Assemblea tra i Soci. Sarà cura del Presidente, a proprio giudizio, far apporre apposita firma di presenza a tutti gli intervenuti in assemblea, al momento di avvio della stessa, su un apposito foglio o su di un registro all'uopo predisposto che, come il precedente, non dovrà essere sottoposto a particolari formalità. Le deliberazioni dell'Assemblea devono risultare dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario, salvo non venga redatto da Notaio, nel qual caso dovrà essere sottoscritto solo dal Presidente.

ARTICOLO 45)

L'assemblea ordinaria delibera sul bilancio della società e sul riparto degli utili; provvede alla nomina dell'Organo Amministrativo e ne determina il compenso e su quant'altro di sua competenza per legge o per statuto.

L'Assemblea delibera sulle materie ad essa riservate per legge o per statuto, con particolare riferimento:

- a) alle modifiche dall'atto costitutivo e del presente statuto;
- b) alla nomina, sostituzione e sui poteri dei liquidatori;
- c) sul compimento di operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale od una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- d) all'approvazione dei regolamenti di cui all'ultimo comma dell'art. 2521 C.C., così come predisposti dall'organo amministrativo per la disciplina dei rapporti tra società e soci ai sensi di legge e di statuto;
- e) su ogni altra materia per la quale sia richiesta dalla legge la redazione del verbale da parte di un notaio.

ARTICOLO 46)

(AMMINISTRAZIONE E COLLEGIO SINDACALE)

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a cinque membri, compreso il Presidente, scelti esclusivamente tra i soci e nominati per la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente dall'Assemblea così come indicato dai successivi articoli.

ARTICOLO 47)

La nomina, come la composizione nel numero, degli Amministratori spetta all'Assemblea. L'Organo Amministrativo durerà in carica per il periodo di tempo fissato dall'assemblea all'atto della nomina e potrà anche essere nominato a tempo indeterminato.

Gli Amministratori possono essere rieletti e sono esentati dal prestare cauzione.

ARTICOLO 48)

Il Consiglio di Amministrazione, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea, elegge fra i propri membri il Presidente. Il Consiglio di Amministrazione può nominare fra i suoi membri uno o più Amministratori Delegati specificandone esattamente poteri e mansioni; in tal caso, sempreché la delega conferita abbia validità per almeno un anno e sia inerente il compimento di incarichi specifici che non riguardino la totalità delle mansioni proprie del consiglio di amministrazione, lo stesso può determinarne i compensi. Non potranno essere oggetto di delega, oltre alle materie previste dall'art. 2381 C.C., i poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci. Gli Amministratori Delegati potranno esercitare disgiuntamente i poteri loro conferiti. Gli organi delegati dovranno riferire al Consiglio di Amministrazione, almeno una volta ogni sei mesi, sul generale andamento della gestione e

sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla cooperativa e dalle sue controllate. Gli amministratori sono tenuti ad agire in modo informato; ciascuno di essi può chiedere agli organi delegati che in consiglio siano fornite informazioni relative alla gestione della società.

ARTICOLO 49)

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nella sede sociale o altrove, purché nel territorio italiano, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta domanda da almeno un Amministratore con l'indicazione delle materie da discutere. Lo stesso Consiglio nomina, di volta in volta, un Segretario scelto fra i suoi membri.

ARTICOLO 50)

IL Consiglio viene convocato dal Presidente con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata da spedirsi, almeno tre giorni prima dell'adunanza, agli Amministratori. In casi di particolare ed inderogabile urgenza, la convocazione avviene con messaggi di posta elettronica certificata da spedirsi in modo che i destinatari della convocazione siano avvisati almeno un giorno prima della seduta. In difetto di tali formalità o termini, il Consiglio delibera validamente con la presenza di tutti gli.

ARTICOLO 51)

Le adunanze del consiglio di amministrazione vengono presiedu-

te dal Presidente o, in caso di sua assenza, dall'amministratore più anziano di età. Il consiglio di amministrazione è regolarmente costituito e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei voti degli amministratori in carica. Di ogni adunanza viene fatto processo verbale da scrivere in apposito libro e da firmare da parte del Presidente e del Segretario e, a giudizio insindacabile del Presidente da esprimersi di volta in volta, anche da parte degli altri partecipanti compresi i sindaci (quando nominati). Le votazioni del consiglio di amministrazione sono palesi.

ARTICOLO 52)

Al Consiglio di Amministrazione spettano i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, senza eccezioni di sorta. In particolare sono ad essi attribuite tutte le facoltà necessarie per il raggiungimento degli scopi sociali che non siano, dalla legge o dal presente Statuto, in modo tassativo riservati all'Assemblea dei Soci.

Il Consiglio di Amministrazione ha pertanto, in via puramente esemplificativa e non esaustiva, la facoltà di procedere ad acquisti, permuta ed alienazioni mobiliari ed immobiliari, di concorrere a gare di appalto licitazioni e trattative private per opere e servizi inerenti l'attività sociale e stipulare i relativi contratti, di assumere obbligazioni anche cambiarie e mutui ipotecari, di procedere alla partecipazione ad altre aziende o società costituite o costituende, anche sotto forma

di conferimento, di fare qualsiasi operazione presso le banche
od altri Uffici sia pubblici che privati, di consentire costi-
tuzioni, surroghe, cancellazioni, rinunzie di ipoteche, tra-
scrizioni ed annotazioni di ogni genere, di esonerare i Con-
servatori dei registri Immobiliari e di ogni altro Ente pub-
blico o privato da ogni responsabilità.

ARTICOLO 53)

Al Presidente del Consiglio di Amministrazione è attribuita la
rappresentanza della Società sia nei confronti di terzi che in
giudizio, con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudi-
ziarie ed amministrative, per ogni grado di giurisdizione, e
di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti.

ARTICOLO 54)

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, ha la firma
sociale e sovrintende l'andamento della Società ai fini del
raggiungimento degli scopi sociali. In caso di nomina del con-
siglio di amministrazione, il Presidente propone al Consiglio
la nomina, il trattamento economico e la risoluzione del rap-
porto con i dipendenti della Società determinandone l'organico
e le mansioni.

ARTICOLO 55)

Al Consiglio di Amministrazione compete la nomina di consulen-
ti, direttori, procuratori ad negotia e mandatari in genere,
per determinati atti o categorie di atti, come anche la deter-
minazione dei relativi compensi, competenze e condizioni.

ARTICOLO 56)

Ai membri del Consiglio di Amministrazione spetta oltre al compenso, determinato da parte dell'Assemblea Ordinaria, il rimborso a piè di lista delle spese sostenute per le ragioni dell'ufficio.

ARTICOLO 57)

Per meglio disciplinare il funzionamento interno della società, l'organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dei soci riuniti in Assemblea con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria delle s.p.a., ai sensi e per gli effetti da quanto in materia disposto dal codice civile.

ARTICOLO 58)

I soci che non partecipano all'amministrazione della società, hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione.

ARTICOLO 59)

Il collegio sindacale è nominato obbligatoriamente nei casi previsti dal secondo e dal terzo comma dell'art. 2477 C.C., nonché quando la cooperativa emetta strumenti finanziari partecipativi; al di fuori di tali casi imperativi di legge, l'assemblea dei soci avrà, comunque, facoltà di nominare un collegio sindacale o un revisore.

Il Collegio Sindacale, se nominato, si compone da tre Sindaci effettivi e due supplenti, tutti in possesso dei requisiti di legge. In tutti i casi di nomina, il collegio sindacale esercita, inoltre, il controllo contabile di cui all'art. 2409/ter C.C. e deve, quindi, essere integralmente costituito da soggetti iscritti nel registro dei revisori contabili; i sindaci devono indicare nella relazione prevista dall' Art. 2429 C.C., in occasione dell'approvazione del bilancio d'esercizio, i criteri seguiti nella gestione sociale per il perseguimento dello scopo mutualistico. Al collegio sindacale si applicano le disposizioni in tema di SPA (società per azioni), in quanto compatibili, e quindi le disposizioni di tutti gli articoli che vanno dal 2397 C.C. al 2409/sexies C.C.. Nei casi in cui non si renda obbligatoria la nomina del collegio sindacale, ove l'assemblea eserciti, ai sensi del disposto del primo comma dell'art. 2477 C.C., la facoltà di nomina di un revisore, a questi saranno attribuiti gli stessi compiti prima specificati per il collegio, le stesse modalità e disciplina di riferimento, in quanto compatibili.

ARTICOLO 60)

(SCIOGLIMENTO - CLAUSOLE MUTUALITA' PREVALENTE e VARIE)

Addivenendosi allo scioglimento della cooperativa, ai sensi dell'art. 2545/duodecies, l'Assemblea delibera, con l'osservanza delle norme di legge, la nomina di uno o più liquidatori stabilendone anche i poteri ed i compensi.

ARTICOLO 61)

In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

ARTICOLO 62)

La Società può ricevere finanziamenti o anticipazioni da parte dei Soci, purché in conformità a quanto disposto dalle vigenti leggi in materia ed, in particolare, dal D.Lgs. 385/1993 di concerto con la delibera C.I.C.R. del 03/03/1994. Nel caso in cui si verificano anticipazioni o finanziamenti da parte dei Soci attuali o futuri della Società, tali anticipazioni o finanziamenti potranno essere effettuati indipendentemente dal rispetto del criterio di proporzionalità delle quote rispetto al capitale sociale e senza che sia necessaria apposita delibera assembleare. Tali anticipazioni o finanziamenti saranno considerati improduttivi di interessi qualunque sia il tempo effettivo di impiego degli stessi da parte della Società. Soltanto l'Assemblea dei Soci, con specifica deliberazione, può eventualmente riconoscere o determinare l'entità e le modalità di corresponsione di interessi ai Soci anticipatori o finanziatori. Nel silenzio di una apposita deliberazione assembleare l'improduttività di interessi è assolutamente tassativa.

ARTICOLO 63)

Tutte le clausole mutualistiche del presente statuto sono tas-

sativamente inderogabili e devono essere di fatto osservate; a miglior precisazione e per ribadire quanto già espresso, con riferimento al mantenimento da parte della cooperativa dei requisiti della mutualità prevalente, le disposizioni indicate nelle lettere a), b), c) e d) dell'art. 2514 C.C. si intendono integralmente adottate nel presente statuto come prevalenti e tassativamente inderogabili e devono, anche di fatto, essere osservate.

ARTICOLO 64)

(DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI)

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche statutarie.

Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici se verranno costituiti.

Per quanto non è espressamente previsto nel presente Statuto, si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Codice Civile e nelle leggi speciali in materia.

Articolo 65

CLAUSOLA COMPROMISSORIA